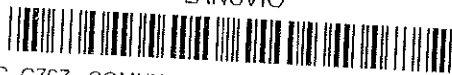


LANUVIO



C_C767 - COMUNE DI LANUVIO - 1 - 2021-11-25 -

Prot. Generale n: 0034611 A

Data: 25/11/2021 Ora: 11.39

Classific.: 7-13-0

Al Comune di Lanuvio

Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Trasmissione documentazione

La sottoscritta **D'ALESSIO LUCIANA** nata il **16/05/1950** a **LANUVIO** in qualità di legale rappresentante dell'**APS CENTRO SOCIALE ANZIANI LANUVIO**, con sede legale in **PIAZZA della MADDALENA, 2 LANUVIO (Roma), C.F. 90096260584**

TRASMETTE

la seguente documentazione:

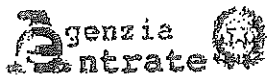
- 1- STATUTO dell' ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI LANUVIO**
- 2- ATTO COSTITUTIVO CENTRO SOCIALE ANZIANI LANUVIO**
- 3- CERTIFICATO di ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE**

Lanuvio

LANUVIO 25.11.2021

In fede

PENSIONATI
ANZIANI
LANUVIO



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90096260584

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

APS CENTRO SOCIALE ANZIANI LANUVIO

TIPO ATTIVITA'

879000 - ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

PIAZZA DELLA MADDALENA 02

C.A.P.

00075

COMUNE

LANUVIO

PROV.

RM

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

DLSLCN50E56C767N

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

D'ALESSIO LUCIANA

DATA 29/10/2021

Il Direttore dell'Ufficio (*)

IL FUNZIONARIO(*). Firma su delega del Direttore Provinciale

F.V. GRAVINA

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT VELLETRI

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
APS CENTRO SOCIALE ANZIANI LANUVIO
“ROMEO D'ALESSIO”

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di Ottobre, i Signori:

- | | | |
|--------------------------------|----------------|--|
| 1) D'ALESSIO LUCIANA | nata a Lanuvio | il 16/05/1950 e residente a Lanuvio (Rm) |
| in Piazza della Maddalena n.2, | | C.F. DLSLCN50E56C767N |
| 2) DE CATERINI SANDRO | nato a Roma | il 26/05/1963 e residente a Lanuvio (Rm) |
| in Via Ornarella n.4, | | C.F. DCTSDR63E26H501Z |
| 3) PREVITALI IGINO | nato a Lanuvio | il 26/09/1947 e residente a Lanuvio (Rm) |
| in Via A. Gramsci n.180, | | C.F. PRVGNI47P26C767M |
| 4) BECCUCCI MAURIZIO | nato a Roma | il 01/06/1957 e residente a Lanuvio (Rm) |
| in Via delle Stazione n.1, | | C.F. BCCMRZ57H01H501F |
| 5) VANNOLI ODOARDO | nato a Lanuvio | il 16/12/1942 e residente a Lanuvio (Rm) |
| in Via 8 Marzo n.1, | | C.F. VNNDRD42T16C767K |
| 6) LEONI MIRIANA | nata a Lanuvio | il 01/10/1956 e residente a Lanuvio (Rm) |
| in Via Chico Mendez n.11, | | C.F. LNEMRN56R41C767C |
| 7) FATTORINI EMILIO | nato a Ariccia | il 27/08/1942 e residente a Lanuvio (Rm) |
| in Via Montegiove n.59, | | C.F. FTTMLE42M27A401T |
| 8) MOSCONI MATILDE | nata a Albano | il 05/09/1944 e residente a Lanuvio (Rm) |
| in Via Montegiove n.59, | | C.F.MSCMLD44P45A132X |
| 9) DE SANTIS LUCIANA | nata a Lanuvio | il 10/11/1950 e residente a Lanuvio (Rm) |
| in Via Montegiove Nuovo n.50, | | C.F. DSNLCN50S50C767R |
| 10) LEGGIERI CESARE | nato a Roma | il 05/12/1945 e residente a Lanuvio (Rm) |
| in Via A. Gramsci n.256, | | C.F. LGGCSR45T05H501N |
| 11) ROMAGNOLI GIUSEPPE | nato a Lanuvio | il 22/10/1940 e residente a Lanuvio (Rm) |
| in Via A. Gramsci n.105, | | C.F. RMGGPP40R22C767V |

Convengono stipulano quanto segue:

Articolo 1

Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:

“APS CENTRO SOCIALE ANZIANI LANUVIO ”

con sede legale nel Comune di Lanuvio (Rm) operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Piazza della Maddalena n.2 in Lanuvio (Rm). Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3

L'Associazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Articolo 4

Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo

Articolo 5

La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto e disciplinate dal dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Articolo 6

La quota d'iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.

Articolo 8

A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono:

Presidente:

Vicepresidente:

Tesoriere:

i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9

Per tutto quanto non espressamente previsto in quest'atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa. Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del codice del terzo settore (D.Lgs. 117-2017).

Letto, confermato e sottoscritto in Lanuvio (Rm) il 16 Ottobre 2021

Presidente:

Vice Presidente:

Tesoriere:

CENTRO SOC.
PENSIONATI e
ANZIANI
LANUVIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE AFFIDATARIA DELLA
GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI

"ROMEO D'ALESSIO"

LANUVIO CENTRO

PIAZZA DELLA MADDALENA n.2

PREMESSA

1. "Centro Anziani Lanuvio Città" APS (di seguito chiamato Associazione), è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 2 s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del suo Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale".
2. Il presente Statuto è conforme alla legge regionale del Lazio 11/2016 e a quanto disciplinato dalla DGR del Lazio 452 del 2020, in tema di "linee guida regionali per i Centri Anziani del Lazio".
3. Centro Anziani Lanuvio è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Lanuvio presso il Centro Sociale Anziani di Lanuvio in piazza della Maddalena n. 2.

ARTICOLO 1 DURATA

1. L'associazione ha durata illimitata

ARTICOLO 2 FINALITA'

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) del DLGS 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 in particolare attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico.
2. L'Associazione è democratica, laica, indipendente, apartitica.
3. L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica d'invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.

CENTRO SOC.
PENSIONATI e
ANZIANI
LANUVIO

ARTICOLO 3 ATTIVITA' SOCIALI

Al fine di conseguire le proprie finalità il Centro Anziani svolge a favore dei propri soci in particolare:

- a. attività ricreativo - culturali;
- b. promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con gli organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c. attività ludico - motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d. attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e. attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f. attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

1. l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
2. interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
3. il recupero psico - fisico, anche attraverso attività ludico - motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
4. l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
5. informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento delle capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc);
6. corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
7. interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
8. attività ricreativo - culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di eventi, feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;
9. promozione di attività lavorative ed artigianali utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di riserve volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione. A titolo esemplificativo l'associazione:

- o anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo;
 - o può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore;
 - o valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
 - o promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e di reciproco sostegno ed incoraggiamento in tal caso:
1. Il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
 2. I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito di collaborazioni stabili tra il centro anziani e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarli per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 4 SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA

1. Possono Associarsi all'Associazione tutte le persone residenti nel Comune di Lanuvio, e Comuni appartenenti alla città metropolitana di Roma Capitale, che abbiano compiuto i 55 anni, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali del Centro Anziani di Lanuvio e a osservare lo Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali. Possono associarsi anche le persone minori di 55 anni, interessate alla funzione aggregativa e inclusiva del Centro Anziani, purché maggiori di 50, e comunque nel limite massimo del 20% del totale dei soci. Possono associarsi anche le persone anziane non residenti nel territorio indicato dal presente comma, purché la percentuale di soci residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, Municipio per Roma capitale, Comune) sia superiore al 70%.
2. Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di dare risposta entro

30 giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato.

3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei revisori dell'associazione, che si deve pronunciare entro 90 giorni dalla comunicazione del consiglio direttivo fatta al richiedente.
4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente Statuto.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.
6. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso, se versata entro il 30 Settembre. In caso contrario la sua validità scade il 31 Dicembre dell'anno successivo.
7. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della pronuncia del Direttivo sull'istanza di adesione.
8. Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento di cui al successivo articolo 16.
9. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 5 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione hanno diritto nel rispetto delle modalità previste:
 - a. di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - b. di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi ad essere eletto negli stessi;
 - d. di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - e. di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative da almeno 1 anno, esclusa la prima elezione dall'entrata in vigore del presente Statuto.
3. I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde per:
 - a. dimissioni volontarie o decesso;

- b. decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c. esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:
 - I. un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
 - II. l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.
- 2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.
 - 3. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento.
 - 4. Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

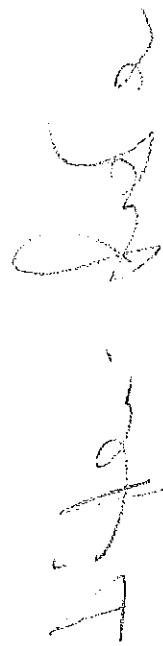
ARTICOLO 7 ORGANI SOCIALI

- 1. Sono Organi dell'Associazione:
 - L'assemblea dei Soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - Il vice Presidente
 - Il Cassiere Tesoriere
 - Il Collegio dei Revisori de Conti
- 2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.
- 3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
- 4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 5. Tutte le cariche sociali sono gratuite. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'associazione, e massima espressione della sua democraticità e partecipazione;
- 2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con la domanda d'iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso

3. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria, ogni qualvolta si rende necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale e comunicazione scritta a ciascun socio (posta, telegramma, fax, e-mail, etc).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti dei Soci, in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.
7. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore di una sola delega.
8. Le delibere dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15 e 17.
9. Le votazioni sono palesi, tranne che per la elezione degli organi, e per le decisioni riguardanti l'esclusione di un socio. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero dei voti, in caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
 - a. Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione.
 - b. Approvare il regolamento interno di cui al successivo articolo 15.
 - c. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo.
 - d. Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero.
 - e. Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f. Stabilire la misura della quota sociale annuale;
 - g. Approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e l'eventuale bilancio sociale;
 - h. Provvedere in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
 - i. Deliberare sulle modifiche dello Statuto con maggioranza del 50% + 1 degli iscritti
 - j. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - k. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
 - l. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;



12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa;
2. È composto da un numero dispari di componenti, (almeno 7 massimo 11), eletti dall'Assemblea tra i propri soci;
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. I singoli componenti sono eleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.
5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto
 - b. Proporre All'assemblea dei soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
 - c. Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 5;
 - d. Predisporre il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e, se previsto il bilancio sociale, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
 - e. Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - f. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
 - g. Tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;
 - h. Stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale.
 - i. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazione e lasciti testamentari;
 - j. Ratificare, nella prima riunione successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- k. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente.
- Un Vicepresidente con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del presidente. È nominato Presidente il consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;
 - Un Segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e della tenuta dei libri sociali;
 - Un Tesoriere cassiere responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, e della predisposizione del bilancio;
8. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 6. Le dimissioni sono presentate al presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'Assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Nel caso di decadenza o dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a reintegrare il numero, cooptando al suo interno, un nuovo consigliere, facendo scorrere la lista dei non eletti. La surroga deve essere soggetta a ratifica al primo Consiglio Direttivo utile, che dovrà o meno ratificare la nomina.
10. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza o contemporanea di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente convoca tempestivamente un'assemblea dei soci per la elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 COLLEGIO DI GARANZIA

1. Il Collegio di Garanzia è composto da tre iscritti al Centro Anziani, eletti con voto segreto in concomitanza con l'elezione del Comitato di Gestione.

ARTICOLO 11 IL PRESIDENTE

- Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- Dura in carica tre anni, e se rieletto, può rimanere in carica per un altro mandato (due mandati consecutivi).
- Ha facoltà di agire o resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Nel caso di operazioni finanziarie (pagamenti, bonifici, prelievi dal conto bancario etc,) la firma deve essere congiunta con quella del tesoriere.
- Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.

6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali; il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
8. Può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative e nominare procuratori speciali per singoli atti.
9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in seguito chiamato C.R.C. è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni, rinnovabili. È formato da 3 membri di cui uno con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei revisori legali.
2. Ove si renda vacante la carica di Presidente o membro del C.R.C. nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione, non occorre la presenza del 50% + 1 dei soci.
3. Ai componenti del C.R.C. si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il C.R.C. partecipa alla riunione dell'Assemblea dei soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
5. Il C.R.C. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. Il C.R.C. esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice di Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
7. I componenti del C.R.C. possono procedere anche individualmente ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. La carica Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 13 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili, comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo e utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 14 RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- Contributi dei soci
 - Contributi dal Comune di Lanuvio dalla Provincia di Roma Capitale e dalla Regione Lazio o da altri Comuni del territorio beneficiari o titolari del servizio del Centro Anziani.
 - Contributo da privati
 - Contributo dallo Stato dalla Regione Lazio o da altri Enti o Istituzione pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti.
 - Contributi da organismi internazionali;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti.
 - Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice Civile destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente sul conseguimento delle finalità degli accordi e dello Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati al Centro Sociale Anziani nei termini di legge.
 - Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
 - Ogni altra entrata ammessa dalla Legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni

13
3
2
1
A

ARTICOLO 15 BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

- L'esercizio dell'attività va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
- Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 Giugno di ogni anno la bozza di bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del C.R.C..
- Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del C.R.C. almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.
- La bozza di bilancio consuntivo deve essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei soci e potrà essere consultata da ogni socio.
- L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 16 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 50% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti.

ARTICOLO 17 REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva un regolamento, la cui predisposizione avviene a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà provvedere almeno:

- a. Modalità di elezione degli organi;
- b. Rispetto nella parità di genere nella elezione degli organi sociali;
- c. Criteri di eventuale rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d. Funzionamento dell'Assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e. Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza. Non può assumere cariche direttive il socio la cui residenza non sia nel Comune di Lanuvio
- f. Modalità di assunzione dei provvedimenti d'urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
- g. Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS di settore;
- h. La disciplina degli istituti di decadenza o revoca della qualifica di socio, e la modalità d'impugnazione da parte dei soci coinvolti;
- i. La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori;
- j. Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;
- k. Ogni altra materia i soci vogliono disciplinare nella propria autonomia.

ARTICOLO 18 SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera Assembleare assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti di Terzo Settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 19 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

